

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 17/12/1998 n. 12622
legge 109/94 Articoli 19, 31bis, 32 - Codici 19.4, 31/bis.1, 31/bis.3

L'art. 31 bis, co. 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.(prevedente, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione agli appalti delle concessioni in materia di lavori pubblici) non si riferisce soltanto alle concessioni di costruzione di opere pubbliche ma, attesa l'ampia portata letterale della citata disposizione legislativa, deve ritenersi che il relativo dettato si applichi anche a quelle concessioni con le quali risultino commesse al concessionario, insieme alla realizzazione di una o più opere materiali, anche attività tecniche e/o amministrative, accessorie o connesse a tale realizzazione (ad esempio, programmazione, progettazione, acquisizione delle aree e delle autorizzazioni, stipulazioni degli appalti, vigilanza dell'andamento dei lavori, collaudi).Alla stregua del codice di rito, nel testo in vigore prima della legge 5 gennaio 1994 n. 25, non è consentito l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio arbitrale, nel processo di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, restando la tutela dei diritti di detto terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperienza di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 Cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 Cod. proc. civ.